

Quesito posto dal dott. ..., giudice del Tribunale di ..., in ordine alla sua destinazione all'interno dell'ufficio.

(Risposta a quesito del 10 gennaio 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 gennaio 2007, ha adottato la seguente delibera:

“sul quesito proposto il 26 ottobre 2006 dal dott. ..., giudice del Tribunale di ...,

OSSERVA

Il dott. ... ha preso possesso al Tribunale di ... in data 7 marzo 2006 ed è stato provvisoriamente destinato in supplenza alla terza Sezione penale con decorrenza dal 20 marzo 2006 e fino all'espletamento della procedura di interpello. Ha così partecipato con esito negativo a quattro distinti interPELLI nel cui ambito chiedeva di essere assegnato a posti di giudice civile e, pertanto veniva definitivamente assegnato d'ufficio alla nona Sezione penale con decorrenza dal 1° novembre 2006.

Evidenziato che il periodo di supplenza è durato circa otto mesi, il dott. ... chiede se, in assenza del suo consenso, tale destinazione possa essere considerata una vera e propria assegnazione di ufficio, con conseguente propria legittimazione a partecipare a ulteriori concorsi interni a decorrenza da un anno dalla data di presa di possesso nel Tribunale in parola.

Chiede inoltre, in caso di risposta negativa al suindicato quesito, se il periodo di otto mesi trascorso in supplenza possa essere calcolato quale periodo utile ai fini del calcolo dell'arco temporale necessario per la futura legittimazione.

Ciò premesso, si rileva che la vigente circolare sulle tabelle prevede al par. 41 che il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato con successo a un concorso interno deve comunque essere inserito nell'ufficio appena vi prende possesso, e nel tempo necessario allo svolgimento della relativa procedura può essere destinato in supplenza a uno qualsiasi dei posti vacanti. Ne consegue che la supplenza deve avere termine fino all'espletamento del primo interpello - in tal senso va chiaramente interpretato il termine “relativa procedura” riferito alla locuzione “un concorso per la copertura di posti vacanti” - successivo alla presa di possesso, e in caso di esito negativo, il magistrato di nuova destinazione deve essere assegnato di ufficio ad uno dei posti liberi. Da ciò consegue che la definitiva assegnazione deve avere luogo di ufficio successivamente all'esito negativo del primo interpello, mentre il dott. ... ha partecipato a ben quattro interPELLI prima di essere destinato di ufficio alla nona Sezione penale.

Si deve quindi rilevare che quanto esposto dal dott. ... - durata del provvedimento di supplenza protrattasi ben oltre la definizione del primo interpello - non si traduce automaticamente in un pregiudizio per il magistrato di nuova destinazione, poiché se è vero che da un lato tale supplenza ha avuto durata pari a circa otto mesi e ha inevitabilmente posticipato la definitiva assegnazione, è pure da considerare che tale circostanza gli ha consentito di partecipare a ben quattro interPELLI, aumentando le possibilità che potesse risultare vincitore di uno dei quattro concorsi interni.

Non si ritiene pertanto che la prospettata irregolarità nel protrarsi nella supplenza consenta di qualificare assegnazione di ufficio l'originaria destinazione in supplenza a fronte del pregiudizio paventato dal dott. ..., poiché di tale irregolarità il predetto pare comunque aver beneficiato sotto il profilo dell'aumento di *chance* consistito nell'aver partecipato - sia pure con esito negativo - a quattro concorsi interni in luogo di uno.

Anche al secondo quesito deve darsi risposta negativa. Si rileva in proposito che la vigente circolare sulle tabelle prevede al par. 36.1 che la legittimazione per i successivi trasferimenti interni va calcolata dalla data in cui il magistrato prende possesso delle funzioni, e il chiaro disposto normativo non ammette deroghe di sorta, di talché il periodo trascorso in supplenza non può in alcun modo essere calcolato ai fini della legittimazione a partecipare a nuovi interPELLI.

Pertanto

delibera

di rispondere al quesito nei termini di cui in motivazione.”